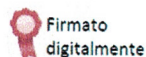


Pubblicato il 21/07/2023



N. 00180 /2023 REG.PROV.CAU.
N. 00267/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 267 del 2023, proposto da [REDACTED],
[REDACTED], rappresentati e difesi
dagli avvocati Carlo Nunzio Sforza, Lucia Mentili, Natalie Ripa, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Calzolaio, Aldo Ariozi, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Ortenzi, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

*previa tutela cautelare, della missiva del Comune [REDACTED], Prot. n. 10597 del
14/04/2023, a firma dell'Avv. Aldo Ariozi e della Dirigente Comunale [REDACTED]
[REDACTED] mediante la quale l'Ente, rispondendo all'istanza datata 05/09/2022 delle*

Ricorrenti terze rispetto alla SCIA prot. n. 29339 del 16/11/2021 e precedente SCIA prot. n. 19.127 del 27/07/2021 depositate dal Controinteressato [REDACTED] [REDACTED] denegava e respingeva il richiesto controllo di regolarità amministrativa e legittimità sostanziale; di ogni atto presupposto e/o conseguente, in ogni caso connesso ed anche se allo stato non conosciuto, alle SCIA sopra menzionate e al denegato controllo, in particolare per quanto occorrente, della Delibera Comunale n. 172 del 27/07/2021, della precedente missiva del Controinteressato prot. n. 27.916 del 03/11/2021 (seppur allo stato non conosciuta dalle Ricorrenti nel contenuto) ed in particolare ed in ogni caso con annullamento e/o inefficacia del documento intitolato "Verifica dei parcheggi" presentato dal Controinteressato sembra, congiuntamente alla "prima" SCIA, insieme alle Tav. P3 e P4 datate luglio 2021 e successivo Elaborato del gennaio 2022 intitolato "Pianta e sezioni parcheggio da realizzare su area pubblica, stato attuale e progetto", mediante i quali la situazione parcheggi è stata radicalmente mutata e, conseguentemente, è stata realizzata la viabilità come oggi presente;

- Con condanna, anche in via cautelare, del Comune convenuto ad avviare un procedimento di verifica circa la titolarità, regolarità amministrativa e veridicità di quanto rappresentato nei vari documenti depositati dal Controinteressato tra i quali la SCIA prot. n. 29339 del 16/11/2021 e precedente SCIA prot. n. 19.127 del 27/07/2021, insieme ai vari elaborati grafici, ed in particolare circa la titolarità sostanziale del Controinteressato a cambiare destinazione d'uso ai parcheggi condominiali, modificarne numero e disposizione, e modificare persino i parcheggi residenziali e privati, sulla base anche del depositato documento "Verifica dei parcheggi" ed elaborati Tav. P3 e P4 del luglio 2021 di "individuazione parcheggi per attività" nonché tavola tecnica del gennaio 2022 ed ulteriori atti e documenti anche non conosciuti; con condanna all'adozione di ogni provvedimento amministrativo inibitorio e/o conseguente a falsità rilevate e comunque alla mancata legittimità sostanziale del Controinteressato nel cambiare destinazione

d'uso, numero e disposizione ai parcheggi condominiali oltreché modificare conformazione e numero persino dei parcheggi condominiali, privati e residenziali e, conseguentemente, realizzare la viabilità oggi presente; con condanna, conseguentemente, al ripristino dello status quo ante l'intervento senza considerazione della modifica dei parcheggi

- Con condanna, altresì, del Comune per omesso controllo e del Controinteressato [REDACTED] per aver agito scientemente in assenza di legittimità sostanziale al risarcimento di tutti i danni cagionati alle Ricorrenti, sia in proprio sia in quanto titolari dell'attività commerciale ivi ubicata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune [REDACTED] e di [REDACTED]

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che

- all'esame sommario tipico della fase cautelare, il ricorso appare basato su apprezzabili ragioni, avuto riguardo al fatto che, come posto in evidenza da condivisibile e recente giurisprudenza, a fronte di segnalazione presentata da un privato per intervento edilizio su un'area condominiale, la P.A. ha l'onere di verificare se vi sia l'autorizzazione del condominio (Consiglio di Stato sez. II, 12/2/2021, n.1294);
- che l'intervento edilizio appare interessare anche beni in proprietà privata dei

ricorrenti;

- che sussiste, quindi, il danno grave e irreparabile dovuto alla lesione nel godimento dei beni condominiali e privati e che pertanto è opportuno mantenere inalterata la situazione di fatto, nelle more dell'approfondimento nella naturale sede di merito, da trattarsi all'udienza pubblica del 26 giugno 2024;

Ritenuto che

- vada sospesa l'efficacia del gravato provvedimento comunale di diniego dell'esercizio dell'attività di controllo e dei poteri inibitori, con onere dell'Amministrazione di procedere al riesame dell'istanza, anche, eventualmente, al fine delle verifiche di competenza ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000;

- le spese di fase possano compensarsi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) accoglie, nei sensi in motivazione, l'istanza cautelare e per l'effetto:

- a) sospende il gravato provvedimento, con onere dell'Amministrazione di rideterminarsi;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 26 giugno 2024.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Questa ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Tommaso Capitano, Consigliere

Fabio Belfiori, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Fabio Belfiori

Giuseppe Daniele

IL SEGRETARIO